



Prot. n. 955 / 2019

Legnano, lì 02.12.2019

Spett.le RTP
**Studio Legale Associato Roulet
Scalise (Mandatario)**

**Studio Legale Finocchiaro
Formentin Saracco e Associati
(Mandante)**

**Studio Legale Cavallo Perin
(Mandante)**

A mezzo PEC: giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento di attività di supporto al R.U.P. – Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021 - **CIG 808601677D. Comunicazione esclusione.**

In riferimento alla gara in oggetto e a seguito della vostra domanda presentata in data 15 Novembre 2019, si comunica che la stessa non può essere ammessa e pertanto codesto costituendo RTP viene escluso dalla procedura per carenza dei requisiti.

In particolare è stata dichiarata la costituzione di un RTP verticale ma si evidenzia che nella lettera di invito e relativi allegati la scrivente azienda non ha fatto alcune distinzione tra prestazione principale e prestazione secondaria in quanto il servizio di supporto al R.U.P. richiesto non è divisibile; pertanto l'unica forma di RTP ammissibile avrebbe potuto essere quello orizzontale in cui tutti gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (cfr. art. 48 c. 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.).

Inoltre si evidenzia che codesto RTP in sede di manifestazione di interesse si era candidato tra lo studio legale Studio Legale Associato Roulet Scalise (Mandatario) e lo studio Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati (Mandante), mentre nella domanda di partecipazione presentata viene indicato un nuovo terzo operatore economico di cui non vi era traccia in fase di candidatura.

Nella lettera di invito è richiesta la capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante un fatturato di Euro 150.000,00 complessivo nel triennio 2018, 2017 e 2016 per servizi di assistenza al R.U.P. Il RTP in indirizzo non risulta in possesso di tale requisito in quanto i singoli professionisti costituenti RTP non dimostrano tale requisito nella misura pari alla percentuale dichiarata di partecipazione al RTP. In particolare il Prof.



Avv. Roberto Cavallo Perin, partecipante al RTP al 15%, dichiara di possedere un fatturato solo per l'anno 2018 e per un importo di Euro 4.000,00 e quindi inferiore al 15% di Euro 150.000,00 anche rapportato al singolo anno del triennio.

Nella lettera di invito è richiesta la capacità tecnica professionale di "aver svolto servizi di assistenza in attività analoghe a quelle oggetto della presente lettera di invito a favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori similari a quelli della Stazione Appaltante negli ultimi tre anni (2018, 2017 e 2016) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi. Detto elenco dovrà indicare almeno nr 1 servizio per ciascun anno del triennio di riferimento avente importo pari o superiore a 15.000 €". Il RTP risulta carente di tale requisito in quanto:

- Lo studio Legale Roulett Scalise ha dichiarato servizi solo per gli anni 2016 e 2017 e pertanto è carente per l'anno 2018.
- Lo studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati ha dichiarato servizi solo per l'anno 2018 e pertanto è carente per gli anni 2016 e 2017.
- Lo studio Legale Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin ha dichiarato solo per l'anno 2018 di aver "ricevuto incarico per assistenza stragiudiziale in materia di appalti in favore dell'ASL di Biella per un valore complessivo pari ad € 4.000,00".

Considerata la partecipazione in RTP ogni componente del raggruppamento avrebbe dovuto dimostrare il requisito richiesto per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017 e 2018, rapportato alla quota di partecipazione al RTP stesso e non cumulativamente il triennio.

Inoltre il RTP non ha indicato il professionista che effettivamente avrebbe dovuto svolgere il servizio di supporto al R.U.P. come richiesto nei documenti di gara e conseguentemente non è stato allegato il CV del professionista.

Si aggiunga altresì che il servizio richiesto riguarda lavori, fornitura e servizi indistintamente e non è possibile definire a priori le necessità della scrivente azienda; quindi risulta non rispettoso delle richieste e necessità della stazione appaltante l'indicazione da Voi formulata circa il fatto che ogni studio indicato svolga attività differenti (uno per lavori, un per fornitura e servizi e uno per concessioni).

Sulla scorta di quanto sopra codesto RTP viene escluso dalla procedura in oggetto.

Ringraziando per la partecipazione si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Lorenzo Magnaghi